



AGENZIA
REGIONALE
PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE
DELLE MARCHE



LA NORMA ISO 14001 ED IL REGOLAMENTO EMAS DIFFERENZE E PECULIARITA'

Dott. Federica Allegrezza

ARPAM – Direzione Tecnico Scientifica



AGENZIA
REGIONALE
PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE
DELLE MARCHE




**L'ARPAM E' STATA ISTITUITA CON LEGGE
REGIONALE n° 60 DEL 1997**

FUNZIONI DELL'ARPAM

**L'ARPAM FORNISCE ATTIVITA' DI SUPPORTO
TECNICO –SCIENTIFICO E ANALITICO ALLA
REGIONE, AGLI ENTI LOCALI, ALLE AZIENDE USL,
AI CITTADINI, IN MOLTEPLICI CAMPI D'AZIONE**

ARPAM - ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE





AGENZIA
REGIONALE
PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE
DELLE MARCHE



**PREVENZIONE, CONTROLLO E
VIGILANZA AMBIENTALE**
con riferimento a: acqua, aria, suolo, rifiuti, bonifiche



**RADIOATTIVITA' AMBIENTALE E RADIAZIONI
NON IONIZZANTI, CONTROLLO SULLE EMISSIONI
ELETTO-MAGNETICHE DA CAMPI ELETTRICI
E DA RIPETITORI**



**RETE LABORATORISTICA PER LA
TUTELA DELL' AMBIENTE E PER L'ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI DI SANITA' PUBBLICA**



GRANDI RISCHI INDUSTRIALI

INQUINAMENTO ACUSTICO NEGLI AMBIENTI DI VITA



**EDUCAZIONE ALLA SALVAGUARDIA AMBIENTALE,
divulgazione, formazione, educazione ambientale,
EMAS: sistema gestione ambientale, VIA**




EPIDEMIOLOGIA AMBIENTALE



CONTROLLI IMPIANTISTICI PREVENTIVI E PERIODICI



**GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO
REGIONALE AMBIENTALE**





AGENZIA
REGIONALE
PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE
DELLE MARCHE



POLITICHE AMBIENTALI/PROGRAMMI FINALIZZATI

Nodo regionale di riferimento per le attività di formazione e informazione sui Sistemi di gestione ambientale Regolamento EMAS n° 761 /01 e ISO14001. Elaborazione e applicazione della Procedura di Conformità Legislativa in applicazione all'art.6 del Reg. n°761/01 EMAS.

Attività di coordinamento con la rete EMAS/SGA

Attività di informazione e divulgazione sulle Politiche Comunitarie : Regolamento Ecolabel n° 1980/00 ; Agenda 21; Green Public Procurement, Dichiarazione Ambientale di prodotto, Ciclo di Vita del prodotto (LCA)

Partecipazione e sviluppo di iniziative e progetti nazionali del sistema delle Agenzie Ambientali .



LE FUNZIONI

PROMOZIONE DIFFUSIONE POTENZIALITA'

Art. 6 Registrazione delle Organizzazioni

La registrazione delle organizzazioni è a cura degli organismi competenti nei seguenti casi :

1. Se un organismo competente

- ha appurato, sulla base degli elementi ricevuti, e in particolare attraverso la richiesta all'autorità competente in materia di controllo di informazioni sul fatto che l'organizzazione ottemperi alla legislazione ambientale applicabile, che l'organizzazione soddisfi tutti i requisiti del presente regolamento,

“.....”

ART. 1 – comma 6



AGENZIA
REGIONALE
PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE
DELLE MARCHE



V° PROGRAMMA D'AZIONE

CONSIDERAZIONI FINALI

Cambiamento totale dell'approccio ai problemi ambientali perché:

- ✓ I programmi precedenti hanno avuto scarsa efficienza
- ✓ Si deve inquadrare l'ambiente nelle strategie d'impresa
- ✓ La questione ambientale è percepita globalmente
- ✓ Si deve mirare ad un modello complessivo di società eco-compatibile
- ✓ Si vuole responsabilizzare maggiormente gli attori ambientali



AGENZIA
REGIONALE
PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE
DELLE MARCHE



Politica europea per l'ambiente : evoluzione

IV programma d'azione in materia ambientale



*Sviluppare politiche basate su
prevenzione inquinamento alla fonte,
tecnologie pulite, corresponsabilità
delle parti sociali, progetti volontari*



La Commissione
presenta una proposta
di un sistema
comunitario di
ecogestione ed audit
06/03/1992



Regolamento (CEE) n°1836/'93




*La politica basata sul
principio di chi inquina paga
non ha dato i risultati
sperati*



V Programma d'azione
in materia ambientale
(01/02/'93)



Il V° Programma ambientale CEE : sancisce il fallimento della logica “command and control”





AGENZIA
REGIONALE
PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE
DELLE MARCHE




CHERNOBYL 26 APRILE 1986

Impianto : reattore per produzione di energia elettrica

Reattore : del tipo raffreddamento con vapore in pressione

Alimentazione : uranio impoverito

SUCCESSIONE DEGLI EVENTI





AGENZIA
REGIONALE
PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE
DELLE MARCHE



Incidente di BHOPAL 1984

Produzione di pesticidi

Prodotto : METIL -ISOCIANATO (altamente tossico)

Teb =39°C a pressione atmosferica

Densità = doppia di quella dell'aria





AGENZIA
REGIONALE
PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE
DELLE MARCHE



Relazione CEE sulla natura del Rischio (1993) Base dati relativa a 121 incidenti avvenuti nel territorio dell'Unione Europea nel corso di 10 anni

PRINCIPALI EVENTI INIZIATORI

✓ Errore umano	28 casi (23%)
✓ Malfunzionamento di componenti	54 casi (45%) *
✓ Sviluppo di Reazioni Chimiche indesiderate	21 casi (17%)**
✓ Altri eventi	17 casi (15%)

Eventi concomitanti

(*) = Errore umano 13%


(**) = Errore umano malfunzionamento 33%



AGENZIA
REGIONALE
PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE
DELLE MARCHE




Principali cause (Conclusioni)



Deficienza organizzativa 73%

(procedure inadeguate, non chiare, non rispettate, addestramento carente ecc.)



Carenza progettuali 54%

(scarsa conoscenza del processo, limitazioni alle protezioni di sicurezza ecc.)



AGENZIA
REGIONALE
PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE
DELLE MARCHE



Trionfo della filosofia "END OF PIPE"

Cioè una filosofia che individua la
risoluzione del problema a
"valle" del processo produttivo

Si aspetta l'errore o il problema per
risolverlo; non si attua alcuna politica sulla
Prevenzione



AGENZIA
REGIONALE
PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE
DELLE MARCHE



ISO 14000/EMAS -STORIA

- 1970-1990 Programmi di azione ambientale della C.E.
- Dicembre 1990 Rilascio Norme EMAS per consultazione
- Marzo 1992 Pubblicazione di EMAS come proposta Pubblicazione delle BS 7750
- 1993 5° Programma d'azione della C.E.
- Giugno 1993 Adozione di EMAS da parte della C.E.
- Gennaio 1994 Revisione delle BS 7750
- DM 2 Agosto 1995 Comitato Ecoaudi Ecolabel
- Settembre 1996 Pubblicazione di ISO 14001
- Ottobre 1996 Pubblicazione di ISO 1410 -14011 -14012
- 1998 Applicazione di EMAS in Italia
- 2001 Nuovo regolamento EMAS n° 761/01



Sistemi di gestione :il panorama

normativo

REQUISITI

LINEE GUIDA

<p>SGQ</p> <ul style="list-style-type: none">• ISO 9001:2000	<p>SGQ</p> <ul style="list-style-type: none">• ISO 9004:2000
<p>SGA</p> <ul style="list-style-type: none">• ISO 14001:1996• EMAS (REG. CEE 1836/'93	<p>SGA</p> <ul style="list-style-type: none">• ISO 14004 : 1996
<p>SGS</p> <ul style="list-style-type: none">• EMAS II CEE 761/2001• OHSAS 18001 :1999 <p>Occupational Health & Safety Management System Certification</p>	<p>SGS</p> <ul style="list-style-type: none">• OHSAS 18002 :1999



AGENZIA
REGIONALE
PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE
DELLE MARCHE



I SISTEMI DI GESTIONE

SISTEMA DI GESTIONE





AGENZIA
REGIONALE
PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE
DELLE MARCHE



MODELLO DI UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (ISO 14001)



NON E' UN
REQUISITO
DELLA ISO
14001
Però...A.3.1.
...dovrebbe..



AGENZIA
REGIONALE
PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE
DELLE MARCHE



L'ORGANIZZAZIONE "DEVE"

INDICE

PREMESSA

0 INTRODUZIONE

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

3 DEFINIZIONI

4 REQUISITI DEL Sisetma di Gestione Ambientale

4.1 Requisiti generali

4.2 Politica Ambientale

4.3 Pianificazione

4.4 Attuazione e funzionamento

4.5 Controlli e azioni correttive

4.6 Riesame della direzione

APPENDICE A Guida all'uso della norma

APPENDICE B Collegamento fra ISO 14001 e la ISO 9001

APPENDICE C Bibliografia



AGENZIA
REGIONALE
PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE
DELLE MARCHE



PUBBLICO

EMAS

**MIGLIORAMENTO
PERFORMANCE**

**CONFORMITA'
LEGISLATIVA**

**DICHIARAZIONE
AMBIENTALE**

**PARTECIPAZIONE
DIPENDENTI**

ISO 14001

**ANALISI AMBIENTALE
INIZIALE**

**POLITICA AMBIENTALE
OBIETTIVI E PROGRAMMI
SGA
AUDIT INTERNO**



BENEFICI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

AMBIENTALI

- Minore produzione di rifiuti
- Minore consumo di risorse
- Diminuzione incidenti/emergenze ambientali e loro impatti
- Diminuzione carichi inquinanti in uscita (emissioni, scarichi idrici, rumori, sversamenti nel suolo sottosuolo)

PER L'ORGANIZZAZIONE

ECONOMICI QUANTIFICABILI

- Risparmi nei consumi
- Risparmi nei costi di smaltimento
- Agevolazioni bancarie/assicurative
- Possibilità di accedere a finanziamenti/gare di appalto
- Migliori posizioni di mercato (acquisti, nuovi clienti/fidelizzazione dei clienti)

ALTRI BENEFICI

- Gestione delle attività ambientali, Conformità alle leggi; Minimizzazione dei rischi; Motivazione del personale; Immagine; facilitazione nelle autorizzazioni; Innovazione




AGENZIA
REGIONALE
PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE
DELLE MARCHE




LE ORGANIZZAZIONI

EMAS



**FORTE EFFICIENTE RISPONDENTE
ALLE ESIGENZE DI TUTTE LE PARTI
INTERESSATE**

EMAS



UTILE

VISIBILITA'

IMMAGINE

PROFITTO

MERCATO

BENEFICI

INCENTIVI

SEMPLIFICAZI

ONI

**AGEVOLMENTE
ACQUISIBILE**



I Soggetti del regolamento EMAS



Commissione Europea	La Commissione propone il testo del Regolamento partecipa all'iter approvativo ed esercita vigilanza nella corretta attuazione da parte degli stati membri
Comitato art.19	Il Comitato è costituito dai rappresentanti degli stati membri e esperti, è presieduto da un rappresentate della commissione. Elabora linee guida ed è di supporto.
Organismi di accreditamento	Provvede all'accreditamento di verificatori ambientali secondo conformi ai requisiti del
Organismo competente	Provvede ad registrare accordo a procedure conto dei requisiti del re





AGENZIA
REGIONALE
PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE
DELLE MARCHE



I Soggetti del regolamento EMAS

Imprese/ Organizzazioni	Partecipano allo schema attuando una serie di adempimenti per poi essere registrate
Verificatori Ambientali	Verificano il sistema di gestione ambientale e convalidano la Dichiarazione Ambientale
Revisore Ambientale	Esegue gli audit interni all'azienda registrata
Pubblico parti o soggetti interessati	Il pubblico è informato dalla azienda con lo strumento della D.A..



AGENZIA
REGIONALE
PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE
DELLE MARCHE



Il regolamento EMAS attuazione in Italia





AGENZIA
REGIONALE
PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE
DELLE MARCHE



Situazione Europea

ACCRDITAMENTO EMAS	PAESE	ACCREDITAMENTO E.A.
DAV	GERMANIA	TGA
COMITATO	ITALIA	SINCERT
COFRAC	FRANCIA	COFRAC
FINAS	FINLANDIA	FINAS
UKAS	UK	UKAS



AGENZIA
REGIONALE
PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE
DELLE MARCHE

STRUTTURA DEL REGOLAMENTO



REGOLAMENTO CE N.761/2001 DEL PARLAMENTO E DEL
CONSIGLIO

DEL 19 MARZO 2001

Sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS)

ART. 1 Il sistema di ecogestione ed audit –ALLEGATO I

ART. 2 Definizioni –N.B. **ANALISI AMBIENTALE INIZIALE** –esauriente analisi iniziale
dei problemi, dell'impatto e delle prestazioni ambientali connesse all'attività di un'organizzazione
ALL.VII

ART.3 Partecipazione ad EMAS



ART.4 Sistema di accreditamento

ART.5 Organismi competenti

ART. 6 Registrazione e organizzazione

ART. 7 Elenco delle organizzazioni registrate e dei verificatori ambientali

ART. 8 Logo

ART. 9 Rapporti con le norme europee e internazionali



AGENZIA
REGIONALE
PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE
DELLE MARCHE

STRUTTURA DEL REGOLAMENTO



ART.10 Rapporti con le altre normative in materia ambientale nella Comunità

ART. 11 Promozione della partecipazione delle organizzazioni in particolare delle piccole e medie imprese

ART. 12 Informazione

ART. 13 Infrazioni

ART. 14 Comitato

ART. 15 Revisione

ART. 16 Costi e diritti

ART. 17 Abrogazione del regolamento (CEE) n°1836/'93

ART. 18 Entrata in vigore



AGENZIA
REGIONALE
PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE
DELLE MARCHE

STRUTTURA DEL REGOLAMENTO



ALLEGATO 1

A. REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Il sistema di gestione ambientale deve essere attuato in conformità dei requisiti (EN ISO 14001 : 1996, sezione 4)

B QUESTIONI CHE LE ORGANIZZAZIONI CHE APPLICANO EMAS DEVONO PRENDERE IN CONSIDERAZIONE

ALLEGATO 2

REQUISITI CONCERNENTI L'AUDIT AMBIENTALE INTERNO

ALLEGATO III

DICHIARAZIONE AMBIENTALE




AGENZIA
REGIONALE
PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE
DELLE MARCHE

STRUTTURA DEL REGOLAMENTO



ALLEGATO IV

Logo



ALLEGATO V

Accreditamento, sorveglianza e funzioni dei verificatori ambientali

ALLEGATO VI

Aspetti ambientali


ALLEGATO VII

Analisi ambientale

ALLEGATO VIII

Informazioni per la registrazione requisiti minimi

LINEE GUIDA : www.sinanet.apat.it





AGENZIA
REGIONALE
PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE
DELLE MARCHE

www.siananet.apat.it



SINANet - Microsoft Internet Explorer

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Indietro Avanti Termina Aggiorna Pagina iniziale Cerca Preferiti Cronologia Posta Stampa Collegamenti

Indirizzo http://www.siananet.apat.it/Emas/


SINANet Rete Nazionale di Informazione in campo Ambientale

Home | Mappa | Ricerche | Contatti

APAT Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici

Are Tematiche Rete dei soggetti Eventi Metadati Documentazione Collegamenti

EMAS

 **EMAS** (Eco Management and Audit Scheme)

Regolamento (CE) N. 761/2001 del Parlamento e del Consiglio del 19 marzo 2001

Unità Supporto Tecnico Attività (CE) di Eco gestione

Dati registro EMAS aggiornati al 31 Marzo 2003

[Elenco ufficiale Nazionale delle organizzazioni registrate EMAS](#)

[Albo Nazionale dei verificatori accreditati Accreditati EMAS.](#)

Questa pagina è curata da **Paolo Molinas**.
Per commenti e/o suggerimenti, scrivere a: molinas@apat.it
[Home]

Contatore visite

Operazione completa

Operazione completata



AGENZIA
REGIONALE
PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE
DELLE MARCHI



IL REGOLAMENTO EMAS II

- ✓ EMAS SI APPLICA A TUTTE LE ATTIVITA' CON IMPATTO AMBIENTALE
- ✓ LA REGISTRAZIONE NON E' PIU' RIFERIBILE AL SOLO SITO, BENSÌ ALL'ORGANIZZAZIONE
- ✓ LO STANDARD ISO 14001 VIENE RICONOSCIUTO COME RIFERIMENTO PER IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
- ✓ VIENE PREVISTA, A PARTE ALCUNE ECCEZIONI, LA FREQUENZA ANNUALE DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE
- ✓ VIENE ADOTTATO UN LOGO PER LE IMPRESE ADERENTI
- ✓ VIENE PREVISTA UNA POLITICA DI ARMONIZZAZIONE DELLO SCHEMA ALL'INTERNO DELL'UE
- ✓ SONO RACCOMANDATI STRUMENTI DI INCENTIVAZIONE E DI PROMOZIONE
- ✓ VIENE RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI DIPENDENTI
- ✓ IL TESTO, PIU' COMPLETO RISPETTO AD EMAS I, PREVEDE LA PUBBLICAZIONE DI LINEE GUIDA SPECIFICHE PER PARTICOLARI ARGOMENTI




AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE



IMPRESA ADOTTA

DIFFERENZA NEL PERCORSO FINALE FRA ISO 14001 ED EMAS





Art. 6 Registrazione delle Organizzazioni

La registrazione delle organizzazioni è a cura degli organismi competenti nei seguenti casi :

1. Se un organismo
- ha ricevuto
Il Comitato Ecolabel Ecoaudit si avvale come supporto tecnico dell'Apat e delle Arpa competenti per territorio; organismi pubblici

Ai fini della conformità legislativa, sono RILEVANTI oltre all'*ottemperanza alla legislazione ambientale*, attuale e non promessa, anche gli *impegni di miglioramento continuo*, a loro volta oltre che dichiarati a livello d'intenzioni (politica e programma ambientale), anche oggetto di una condotta già in atto (cfr. all. III, 3.2, lett. e).

che l'org

Esso registra

L'organ

quest'ult

“.....

Il tempo previsto per l'istruttoria è di 30 gg., salvo diversa comunicazione circa la necessità di protrarre il termine per ulteriori esigenze istruttorie. Queste possono essere soddisfatte anche mediante la richiesta di chiarimenti o di informazioni e la richiesta di esibizione documenti rivolta all'organizzazione stessa.



AGENZIA
REGIONALE
PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE
DELLE MARCHE



PROCEDURA ARPAM

INIZIO ISTRUTTORIA TECNICA

L'ottemperanza normativa è un requisito imprescindibile che deve sussistere al momento della convalida della dichiarazione da parte del Verificatore Ambientale e poi della registrazione da parte del Comitato.

Deve essere il risultato di una **condotta attuale** e non l'oggetto di un impegno futuro, questo non può sanare una situazione di inottemperanza che è già causa di un potenziale o reale inquinamento.

Mentre il *miglioramento* può consistere solo nel raggiungimento di risultati sempre più favorevoli e non nel passaggio da una situazione negativa di inottemperanza e d'inquinamento ad una positiva di ottemperanza.

“informazioni sul fatto che l'organizzazione ottemperi alla legislazione ambientale applicabile”.



AGENZIA
REGIONALE
PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE
DELLE MARCHE

La procedura ARPAM



La norma comunitaria fa riferimento a termini generici e non definiti per cui occorre fare
ap **Illeciti oggetto di pronunce definitive.** Va considerato il tempo più o
in meno recente in cui si sono verificati. E in rapporto agli stessi, di per sé
"co significativi di non conformità legislativa, vanno accertati il
va superamento e l'ottimizzazione tramite azioni correttive, che possono
I aver ristabilito o stare per ristabilire una situazione di conformità.
p

Illeciti oggetto di vaglio giurisdizionale in fase dibattimentale. In tutti i
II casi in cui si è già arrivati ad una prima fase dibattimentale o oltre, si
na accende chiaramente una spia che indurrà l'autorità preposta al
si controllo ad una protrazione dell'istruttoria per l'ottenimento di ulteriori
In informazioni da parte dell'organizzazione e lo svolgimento di
m sopralluoghi ed ispezioni che evidenzino ed accertino lo stato attuale.
e

Illeciti oggetto di denunce nella fase delle indagini preliminari. Anche
e qui ci troviamo di fronte ad una spia, forse meno luminosa in termini
im d'importanza, che dovrà indurre le Arpa ad una particolare attenzione
nel monitoraggio, nei controlli e nelle sorveglianze, anche con richieste
di chiarimenti rivolte all'organizzazione.



AGENZIA
REGIONALE
PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE
DELLE MARCHE



LE SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE

A livello nazionale



AGENZIA
REGIONALE
PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE
DELLE MARCHE



Legge N. 488/92 (e successive Circolari applicative) “Misure di stabilizzazione della finanza pubblica - Vengono definite agevolazioni per imprese che intendono adottare ISO 14001, EMAS o Ecolabel”

Legge N. 449/97 “.. Crediti d’imposta per le PMI che aderiscono ad EMAS..”

Deliberazione CIPE 28/1298 N. 259/97 “.. Spese sostenute per acquisizione di servizi finalizzati all’adozione di EMAS/ISO 14001 nelle aree depresse...ammesse alle agevolazioni automatiche”

D.LG.vo 4/8/99 N. 372 (IPPC) “...rinnovo autorizzazioni ogni 8 anni invece dei 5 previsti per imprese registrate EMAS (art. 7 comma 1 bis) e documentazione/informazioni/dati EMAS utilizzabili ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione integrata (art. 4 comma 4)...”

D.LG.vo N. 152/99 “...in tema di derivazione delle acque, in presenza di più domande concorrenti per usi industriali si da preferenza alle imprese che aderiscono ad ISO 14001 e/o EMAS (art. 23 comma 1-bis)...”

D.LG.vo 334/99 (Seveso bis) “...i gestori degli stabilimenti possono allegare alla notifica la documentazione prevista in base ai regolamenti volontari europei, come ad esempio l’EMAS, e le norme tecniche internazionali (art. 6 comma 6)...”



AGENZIA
REGIONALE
PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE
DELLE MARCHE



Legge N. 93/01 (Disposizioni in campo ambientale) – “... *Semplificazioni delle procedure amministrative per le imprese che hanno ottenuto la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS (art. 18)*...”

In sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, le imprese registrate EMAS possono sostituire con l'autocertificazione resa alle autorità competenti le autorizzazioni previste:

- o dal **decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203** recante attuazione direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 (qualità dell'aria)
- o dal **decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152**, recante disposizioni sulla tutela delle acque e recepimento della direttiva 91/271/CEE e 91/676/CEE
- o dal **decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372** di attuazione della direttiva 96/61/CEE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento

ovvero per la re-iscrizione all'Albo di cui alla norma prevista dal **decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22** recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.



AGENZIA
REGIONALE
PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE
DELLE MARCHE



ART.10 REGOLAMENTO EMAS

Punto 2.

Gli stati membri dovrebbero studiare come tener conto della registrazione EMAS, ottenuta conformemente al presente regolamento, nell'attuazione e nell'esecuzione della legislazione ambientale la fine di evitare inutili duplicazioni di attività sia da parte delle organizzazioni che delle autorità competenti in materia di controllo ambientale.



AGENZIA
REGIONALE
PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE
DELLE MARCHE



I NOSTRI NUMERI.....

**La situazione nella nostra
Regione : la diffusione di ISO
14001 ed EMAS**



AGENZIA
REGIONALE
PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE
DELLE MARCHE



TOTALE CERTIFICAZIONI ISO 14001		31/01/2002	30/10/2002	%
	ANCONA	12	15	25
	PESARO	3	6	100
	MACERATA	2	4	100
	ASCOLI PICENO	1	3	200
	Totale	18	28	

BANCA DATI SINCERT AGGIORNAMENTO 30-04-2003

PROVINCIA	ISO 14001
ANCONA	21
PESARO URBINO	4
MACERATA	6
ASCOLI PICENO	8
TOTALE	39





AGENZIA
REGIONALE
PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE
DELLE MARCHE



REGISTRAZIONI EMAS

REGISTARZIONI 1 APRILE 2003

NUMERO TOTALE A LIVELLO NAZIONALE : 146

NUMERO REGISTRAZIONI REGIONE MARCHE : 1




The number of ISO14001/EMAS certification/registration of the world

Date: December 2002


ISO14001/EMAS statistical data of the world was collected from the interested people in the world by Mr. Reinhard Peglau and subjected to a schematic process by ISO World.

ISO14001 total:46,836





AGENZIA
REGIONALE
PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE
DELLE MARCHE





AGENZIA
REGIONALE
PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE
DELLE MARCHE



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

ARPAM

Tel.071 2132736

federica.allegrezza@ambiente.marche.it



Articolo 3



1. La partecipazione a EMAS è aperta a **qualsiasi organizzazione** che intenda **migliorare le sue prestazioni ambientali complessive**
2. Per la registrazione EMAS un'organizzazione deve:
 - a) Effettuare **un'analisi iniziale delle sue attività, dei suoi prodotti e servizi, conformemente all'allegato VII** relativamente alle questioni figuranti nell'allegato VI, e alla luce dell'esito di tale analisi, attuare un **sistema di gestione ambientale** che soddisfi tutti i requisiti di cui all'allegato I, in particolare il rispetto della legislazione ambientale in materia.

Tuttavia le organizzazioni che hanno un sistema di gestione ambientale certificato, riconosciuto ai sensi dell'articolo 9 , non hanno necessità di svolgere un'analisi ambientale formale per passare all'applicazione di EMAS se le informazioni necessarie per l'identificazione e valutare gli aspetti dell'allegato VI sono fornite dal sistema di gestione ambientale.

- b) Effettuare o far effettuare, conformemente ai requisiti **dell'allegato II, audit ambientali** che siano impostati in modo da valutare le prestazioni ambientali dell'organizzazione.
 - c) Elaborare una **dichiarazione ambientale conformemente all'allegato III, punto 3.2.**, nella quale sia riservata un'attenzione particolare ai risultati dell'organizzazione in relazione ai suoi obiettivi e target ambientali e al miglioramento continuo della sua prestazione ambientale e nella quale si tenga conto della necessità in materia di informazione dei soggetti interessati.



Articolo 3



- d) Aver fatto **esaminare la sua analisi ambientale, ove applicabile, il sistema di gestione ambientale per verificarne la conformità ai pertinenti requisiti del presente regolamento e fare convalidare da parte di verificatore ambientale la dichiarazione ambientale per garantire il rispetto dei requisiti dell'Allegato III**
- **Trasmettere la dichiarazione ambientale convalidata all'organismo competente dello Stato Membro in cui è situata l'organizzazione che chiede la registrazione e, dopo la registrazione, metterla a disposizione del pubblico.**

3. Per mantenere la registrazione EMAS, un'organizzazione deve:

- a) Far verificare il SGA e il programma di audit conformemente ai requisiti dell'allegato V (punto 5.6);
- b) Trasmettere i necessari aggiornamenti annuali convalidati della sua dichiarazione ambientale all'organismo competente e metterli a disposizione del pubblico. Si può derogare a tale frequenza di aggiornamento in circostanze stabilite dalla Commissione negli orientamenti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14 paragrafo 2, in particolare per le piccole organizzazioni e le piccole imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione 96/280/(CE) , e qualora non siano previste modifiche operative significative nel sistema di gestione ambientale.

